

AIMI
codice fiscale 94003000273

Statuto dell'Associazione di Informatica Musicale Italiana

Costituzione e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Informatica Musicale Italiana (AIMI) che ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dell'Informatica Musicale e di diffonderne i risultati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro. I suoi proventi sono costituiti da ogni entrata di cui essa potrà beneficiare.

Articolo 2

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione di Informatica Musicale Italiana:

- A. stabilisce e mantiene fra gli informatici, i musicisti ed i cultori di scienze affini, e con Associazioni Scientifiche italiane ed estere, relazioni atte a favorire la ricerca scientifica e musicale, e a diffondere la conoscenza delle opere e degli studi di informatica musicale.
- B. facilita ai Soci la conoscenza delle opere, dei più importanti risultati conseguiti, dei lavori intrapresi ed eseguiti, dei problemi scientifici e didattici che in Italia e all'estero vengono posti, studiati e dibattuti.
- C. prepara riunioni, seminari, workshop e congressi; in particolare organizza periodicamente i Colloqui di Informatica Musicale.

I Soci

Articolo 3

Possono essere Soci dell'AIMI il personale accademico, gli studenti, i professionisti, i cultori della materia e tutte le persone operanti a vario titolo negli ambiti di interesse dell'Associazione.

Articolo 4

Oltre alle persone fisiche di cui all'art. 3, possono essere Soci dell'AIMI, Enti quali scuole,

istituti, società, che si interessano al progresso e alla diffusione dell'informatica musicale. Tali Enti sono rappresentati in seno all'Associazione dal loro responsabile o da persona da esso delegata ma, a differenza delle persone fisiche, non partecipano alla votazione per le cariche dell'Associazione.

Articolo 5

L'Associazione all'AIMI si consegue mediante domanda scritta presentata dal richiedente o dal rappresentante legale dell'Ente che intende associarsi; la domanda va corredata con ogni eventuale notizia richiesta dall'AIMI. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di non accettare l'associazione senza bisogno di motivazione alcuna e dandone comunicazione scritta ai richiedenti entro mesi tre dal ricevimento della domanda.

Articolo 6

L'associazione all'AIMI si considera a tempo indeterminato; tuttavia ciascun Socio potrà recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta da far pervenire alla presidenza AIMI. La mancata partecipazione alla votazione in due Assemblee consecutive comporta la decadenza da Socio, senza ostare all'eventuale iscrizione.

Articolo 7

Si può decadere dalla qualità di Socio per attività compiute in contrasto con i fini sociali. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e occorre la maggioranza assoluta di voti sul numero dei consiglieri.

Cariche sociali

Articolo 8

Per il raggiungimento dei suoi fini l'AIMI è governata dai seguenti organi:

1. Assemblea dei Soci.
2. Consiglio Direttivo.
3. Presidente.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci, con anzianità di almeno 6 mesi. . Vi possono essere due tipi di riunioni assembleari: per presenza oppure per corrispondenza.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 persone elette dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica un quadriennio, e comunque fino alle elezioni del nuovo Consiglio.

Articolo 11

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Funzioni

Articolo 12

L'assemblea dei Soci stabilisce le direttive generali onde favorire lo sviluppo dell'AIMI ed il raggiungimento dei suoi fini scientifici e musicali, ed elegge il Consiglio Direttivo.

Articolo 13

L'annuncio di convocazione dell'Assemblea per presenza deve essere inviato a tutti i Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata, indicando prima e seconda convocazione. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo previa comunicazione sottoscritta, recante il nome del Socio delegato. Ogni Socio potrà rappresentare in assemblea non più di un altro Socio.

Nella convocazione per corrispondenza le mozioni da approvare o da respingere devono essere inviate a tutti i Soci almeno venti giorni prima della data stabilita per lo spoglio delle risposte. I Soci hanno diritto di assistere allo spoglio.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ad esso spetta l'elaborazione e l'organizzazione delle attività.

Il Consiglio Direttivo dovrà seguire le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15

Ogni decisione nell'ambito del Consiglio Direttivo deve essere suffragata dalla presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica e ottenere il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un certo numero di cariche esecutive, fra cui:

- ❑ un Vicepresidente;
- ❑ un Segretario;
- ❑ un Amministratore - Tesoriere.

Può istituire, qualora se ne presenti l'opportunità, delle commissioni formate da Soci ed eventualmente da esperti per lo studio, l'elaborazione e l'organizzazione di particolari attività; in sede di istituzione saranno stabiliti i compiti e le responsabilità delle commissioni.

Articolo 17

Il Segretario coordina le attività stabilite dal Consiglio Direttivo e ne controlla la realizzazione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni e delle assemblee, la gestione e l'accesso agli archivi.

Articolo 18

L'Amministratore - Tesoriere cura l'esercizio degli atti della gestione finanziaria: in particolare effettua le spese di ordinaria amministrazione, i pagamenti, le riscossioni, l'aggiornamento della contabilità e la preparazione dei bilanci.

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee, e convoca l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può essere ulteriormente convocata su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e firmata da almeno un quinto dei Soci.

Articolo 20

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Generalità

Articolo 21

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Articolo 22

Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere comunicata attraverso esplicito inserimento del punto nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea delibererà con la maggioranza di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Articolo 23

Con la medesima maggioranza di cui all'articolo precedente potrà essere deliberato lo scioglimento dell'Associazione. In questo caso il residuo patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano scopi simili all'AIMI, indicati nella medesima delibera di scioglimento.

Articolo 24

Le votazioni dell'Assemblea, dirette alla nomina degli organi e delle cariche sociali, vengono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto o palese.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle norme di legge.

Venezia, 1 ottobre 1981, revisione 2 ottobre 2015